

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
- DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
-ex Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura

**Modalità e procedure per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, articolo 17 e successive modifiche ed integrazioni. DISPOSIZIONI SPECIFICHE.**

### **PRESTITI DI CONDUZIONE**

**L.R. n. 6/09 e s.m.i. art.17, comma1, lett. a)**

#### **1.1 Determinazione della spesa di gestione ritenuta ammissibile**

Il credito agrario di esercizio destinato a finanziare le esigenze di conduzione delle attività agricole e zootecniche, nonché di quelle connesse e collaterali, si caratterizza per una durata variabile espressa in mesi di esposizione (periodo di anticipazione), differente per singolo comparto produttivo, dalla durata massima di applicazione, pari a 12 mensilità.

Poiché l'obiettivo dell'intervento è di agevolare l'imprenditore nella conduzione dell'azienda agraria si è resa necessaria la valutazione del "capitale di anticipazione", che risulta pari a quella disponibilità finanziaria teorica necessaria allo stesso imprenditore per anticipare parte delle spese di gestione o "capitale di circolazione". Nella letteratura economico-agraria il capitale di anticipazione è pari alla disponibilità finanziaria teorica i cui interessi annui coprono la differenza tra gli interessi passivi (sulle spese effettive che man mano si sostengono durante la gestione) e gli interessi attivi di gestione (sui ricavi dei prodotti dell'annata che man mano si vendono durante la stessa gestione).

A tal fine occorre, quindi, specificare che rientrano nel calcolo del capitale di circolazione le seguenti categorie di spesa corrente di gestione ritenuta ammissibile:

- Sv = Spese varie (acquisto di mezzi tecnici di produzione)
- N e S = Noleggi e servizi strettamente legati alla produzione
- St e Sa = Stipendi e salari per la remunerazione del lavoro
- Q = quote di ammortamento, manutenzione ed assicurazione
- Asa = altre spese annue

Per le finalità dell'art. 17 della L.R. 6/2009 si considera come parametro massimo ammissibile a finanziamento il valore del capitale di circolazione e, trattandosi di prestito di conduzione a breve termine, il periodo di anticipazione quale durata del finanziamento.

Su esplicita richiesta del richiedente, l'importo massimo del prestito concedibile da indicare nel Nulla-osta rilasciato dall'IPA competente terrà conto del periodo di anticipazione specifico di ciascun comparto produttivo, secondo la tabella 1 sotto riportata:

**Tabella 1 – Periodo di anticipazione**

<b>COLTIVAZIONE / ALLEVAMENTO</b>	<b>Periodo di anticipazione (mesi)</b>
<b>COLTURE ERBACEE</b>	
Grano duro	6
Altri cereali	6
Foraggere	6
Ortaggi in pieno campo	6
Ortaggi in serra	2
Fiori in pieno campo	3
Fiori in serra	2
Colture industriali	6
<b>COLTURE ARBOREE</b>	
Agrumeto	6
Vigneto per uva da tavola	6
Vigneto per uva da vino	6
Oliveto per olive da tavola	6
Oliveto per olive da olio	6
Frutteti	6
Frutta secca	6-12 (*)
<b>ALLEVAMENTO ZOOTECNICI</b>	
Vacche da latte / Latte	1
Altre vacche	1
Allevamenti bovini da carne	3-6 (**)
Avicunicoli ed altri allevamenti minori (piccioni, ecc.) x 100 capi	4
Suino	3-6 (**)
Lattonzoli (per 100 capi)	3
Suini da ingrasso oltre 90 Kg.	5
Pecore e capre	5
Conigli e lepri	5
Equini	1
Animali da pelliccia (riproduttori)	1
Allevamenti elicitoli (per 5.000 lumache)	1
Selvatici ungulati (cinghiali, daino, cervo ...)	1
Struzzi	1
Quaglie x 100 capi	1
Acquacoltura	1

(\*) In questo caso il periodo di anticipazione è pari a 6/12 per mandorlo, carrubo, ecc.; per le produzioni caratterizzate dalla fisiologica alternanza produttiva (es. pistacchio) il suddetto periodo si eleva a 12/12.

(\*\*) In questo caso la differenziazione è legata al sistema di allevamento, distinto a "ciclo aperto" (ingrasso in ambiente confinato di animali acquistati all'esterno dell'azienda) o a "ciclo chiuso" (es. linea vacca-vitello) ed ai mesi del ciclo produttivo adottato al momento della richiesta del finanziamento.

L'importo massimo del prestito concedibile è determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati.

I valori sono espressi per ettaro coltura nelle coltivazioni e per unità di bestiame adulto (UBA) nel caso degli allevamenti per i quali vanno utilizzati i relativi coefficienti di conversione o, in alcuni casi, per quantità di carne o di latte prodotta.

I parametri da utilizzare per il calcolo della spesa di gestione ritenuta ammissibile, stabiliti con D.A. n. 2429 del 18.12.09, sono riportati nella sottostante Tabella 2:

**Tabella 2 – Parametri prestiti di conduzione**

<b>COLTIVAZIONE</b>	<b>Parametro (€/Ha)</b>
<b><i>COLTURE ERBACEE</i></b>	
Grano duro	<b>550,00</b>
Altri cereali	<b>500,00</b>
Foraggere	<b>500,00</b>
Ortaggi in pieno campo	<b>3.500,00</b>
Ortaggi in serra (€/ 1.000 mq.)	<b>6.000,00</b>
Fiori in pieno campo	<b>20.000,00</b>
Fiori in serra (€/ 1.000 mq.)	<b>6.000,00</b>
Colture industriali	<b>900,00</b>
<b><i>COLTURE ARBOREE</i></b>	
Agrumeto	<b>4.500,00</b>
Vigneto per uva da tavola	<b>7.000,00</b>
Vigneto per uva da vino	<b>5.000,00</b>
Oliveto per olive da tavola	<b>5.000,00</b>
Oliveto per olive da olio	<b>4.000,00</b>
Frutteti	<b>4.000,00</b>
Frutteti specializzati ( <sup>1</sup> )	<b>8.000,00</b>
Frutta secca	<b>2.400,00</b>

<b>ALLEVAMENTI ZOOTECNICI</b>	<b>Coefficienti di conversione in UBA (Unità Bestiame Adulto)</b>	<b>Parametro (€/UBA)</b>
Vacche da latte / Latte (n° capi)	<b>1.00</b>	<b>1.500,00</b>
Altre vacche (n° capi)	<b>0.80</b>	<b>1.500,00</b>
Allevamenti bovini da carne (€/Kg. carne prodotta)		<b>4,00-6,00 <sup>(2)</sup></b>
Avicunicoli ed altri allevamenti minori (piccioni, conigli e lepri, ecc.) x 100 capi	<b>1.30</b>	<b><sup>(3)</sup></b>
Suino (€/Kg. carne prodotta)		<b>1,50-2,50 <sup>(2)</sup></b>
Lattonzoli (€/Kg. carne prodotta)		<b>1,50-2,50 <sup>(2)</sup></b>
Suini da ingrasso oltre 90 Kg. (€/Kg. carne prodotta)		<b>1,50-2,50 <sup>(2)</sup></b>
Pecore e capre (€/l latte prodotto)		<b>2,00</b>
Equini (n° capi)	<b>0.60</b>	<b><sup>(3)</sup></b>
Allevamenti elicicoli (per 5.000 lumache)	<b>1,30</b>	<b><sup>(3)</sup></b>
Struzzi (n° capi)	<b>0,60</b>	<b><sup>(3)</sup></b>
Altre tipologie di allevamenti <sup>(4)</sup>		<b><sup>(3)</sup></b>
Acquacoltura (€/q. prodotto)		<b>50,00</b>
Api (€/kg. prodotto fresco)		<b>7,50</b>

<sup>(1)</sup> In questo caso il frutteto deve presentare elevati gradi d'intensità fondiaria ed agraria;

<sup>(2)</sup> A seconda se è compreso o meno l'acquisto del bestiame;

<sup>(3)</sup> La spesa ammessa deve tener conto delle reali esigenze di liquidità dell'impresa richiedente;

<sup>(4)</sup> Nelle "*Altre tipologie di allevamenti*" sono inclusi: gli animali da pelliccia (riproduttori) (0,25); quaglie x 100 capi (1,00); selvatici ungulati (cinghiali, daino, cervo ...) (0,30).

## **1.2 Procedure**

La procedura per la concessione dei prestiti di conduzione con concorso regionale nel pagamento degli interessi prevede che la richiesta venga inoltrata, contestualmente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio o dove sussiste la maggiore superficie, utilizzando il modello conforme a quello predisposto dall'Assessorato, nonché alla Banca prescelta per l'erogazione del prestito al fine di ottenere rispettivamente la:

- **AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO** (Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura)
- **CONCESSIONE DEI PRESTITI** (Banche convenzionate)

### **1.2.1 Ammissibilità al contributo in conto interessi**

#### **1.2.1.1 Richiesta di ammissibilità**

I soggetti, interessati alla concessione dei prestiti di conduzione con concorso regionale nel pagamento, dovranno presentare la relativa domanda, redatta su apposita modulistica

predisposta dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (*MOD17A\_CONDUZIONE*), completa della documentazione prevista al punto successivo, redatta in ogni sua parte utile e sottoscritta dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio Poste Italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, nonché alla Banca prescelta per l'erogazione del prestito. Le istanze presentate tramite PEC saranno ritenute ammissibili esclusivamente se inviate da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell'originale, scannerizzate e trasmesse, con allegate una fotocopia del documento di identità e la documentazione prevista, in formato pdf/a.

In attesa del rilascio del Nulla osta dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, le Banche convenzionate, su richiesta degli interessati, possono anticipare l'erogazione del prestito agrario. Per tali operazioni anticipatorie il concorso nel pagamento degli interessi è riconosciuto - sussistendo la disponibilità finanziaria – a condizione che l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura riconosca l'ammissibilità dell'istanza e provveda, quindi, all'emissione del relativo Nulla osta.

### **Documentazione a corredo della domanda**

La domanda di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

#### *Imprese individuali:*

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e di non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. 159/2011 (Mod. A);
- Dichiarazione «de minimis»;
- Copia di un valido documento di riconoscimento;

#### *Imprese associate e cooperative:*

- Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni;
  - Copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento agevolativo;
  - Cooperative: iscrizione delle cooperative all'albo nazionale delle cooperative e/o copia dell'attestato di revisione
  - Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e di non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. 159/2011 (Mod. B – Rappr. Legale, e Mod. C – Titolari di cariche o qualifiche)

### **1.2.1.2 Rilascio Nulla osta**

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente, accertati i requisiti di ammissibilità, provvederà ad emettere un Nulla osta all'operazione creditizia contenente i seguenti elementi:

#### **a) Importo massimo del prestito concedibile**

L'importo massimo del prestito concedibile deve tener conto dei parametri ettaro/coltura, stabiliti con Decreto Assessoriale n. 2429 del 18.12.09 e dovrà basarsi sui dati dichiarati in

domanda che, a loro volta, dovranno trovare riscontro nella Scheda di validazione del Fascicolo aziendale come da ultimo aggiornamento presente sul SIAN.

E' da precisare che i prestiti con concorso regionale nel pagamento di cui alla lettera a), comma 1, art. 17 della L.R. n.6/09 e i finanziamenti agevolati erogati dalla CRIAS, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 6/09 hanno la medesima finalità e, pertanto, se la medesima impresa ha richiesto entrambe le agevolazioni, le stesse devono essere ricomprese all'interno dell'importo massimo concedibile indicato nel Nulla osta.

#### **b) Informazioni su aiuto in «de minimis»**

Nel Nulla osta è contenuta l'informazione per iscritto all'impresa dell'importo potenziale dell'aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lordo) e del fatto che si configura un aiuto «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) N. 1408/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

#### **c) Concorso regionale nel pagamento degli interessi**

In questo caso l'importo del contributo in conto interessi a carico della Regione Siciliana coincide con l'E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lordo), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di €. 15.000,00.

#### **d) Concessione del prestito**

Le domande di finanziamento sono istruite dalle Banche secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto delle proprie procedure.

Rimane alle Banche la valutazione del merito della concessione del credito e l'insindacabile giudizio nell'assumere le proprie determinazioni. Le Banche comunicano per iscritto all'impresa la concessione del prestito o l'eventuale diniego; in quest'ultimo caso, analoga comunicazione viene data all'Ispettorato che ha emesso il Nulla osta.

Il prestito è erogato al tasso contrattuale concordato liberamente tra la Banca convenzionata e l'impresa richiedente.

### **1.2.2.1 Erogazione e rendicontazione**

Per ciascun prestito erogato la Banca è tenuta a rilasciare un'apposita attestazione, che varrà quale rendicontazione per il riconoscimento del concorso interessi.

Entro **30 giorni** dal rilascio dell'attestazione bancaria dell'avvenuta erogazione del prestito, la stessa dovrà essere trasmessa dal beneficiario all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura che ha rilasciato il Nulla osta.

### **1.3 Concessione e liquidazione del concorso interessi**

Il concorso interessi è liquidato **direttamente** ai soggetti beneficiari alla scadenza del prestito di conduzione con concorso regionale nel pagamento.

**PRESTITI DI DOTAZIONE**  
**L.R. n. 6/09 e s.m.i. art.17, comma1, lett. b)**

## **2.1 Acquisizioni ammissibili**

### Acquisto di macchine ed attrezzature

Sono ammissibili le macchine “nuove di fabbrica” e le relative attrezzature per l'esecuzione delle operazioni ordinarie e straordinarie, il cui impiego consente di conseguire i seguenti obiettivi: riduzione dei costi, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, miglioramento dell'organizzazione aziendale.

Rientrano tra le spese ammissibili, pertanto, le macchine operatrici e attrezzature occorrenti non soltanto per i normali lavori che attengono al ciclo produttivo delle singole colture, ma anche per quelli riguardanti, in generale, una o più delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.

In deroga sarà ammissibile l'acquisto di materiale usato, qualora sia rispettata la seguente condizione:

- che lo stesso bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni deve essere calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione.

### Acquisto di bestiame

E' ammissibile l'acquisto di animali per le categorie sotto specificate:

- Per le specie da latte:

specie bovina, bufalina, ovina, caprina ed asinina. Per il comparto bovino l'acquisto deve essere correlato alla quota latte legalmente detenuta o in fase di perfezionamento, conformemente al sistema delle quote comunitarie;

- Per le specie da carne:

specie bovina, ovine e caprina, suina ed equina;

- Per gli allevamenti minori:

avicunicoli a scopo alimentare, elicicoli, selvaggina e struzzi.

Conformemente alle voci del prezzario regionale, che costituirà base per le quotazioni dei soggetti da acquistare, le categorie di età dovranno essere così rappresentate:

- bovini maschi da 12 a 24 mesi, in numero proporzionale alle femmine detenute in azienda;

- manze da 16 a 21 mesi, giovenche da 21 a 30 mesi, vacche fino a 40 mesi gravide o partorite, nel rispetto di un carico bestiame massimo di 2 uba/ha.

## **2.2 Caratteristiche dei prestiti**

### **2.2.1 Durata**

L'ammortamento dei prestiti di dotazione è fissato in **cinque** annualità costanti posticipate.

## **2.2.2 Tasso da applicare**

Ai prestiti quinquennali di dotazione si applica il tasso d'interesse stabilito nella convenzione stipulata tra banca aderente e dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

## **2.3 Procedure**

La procedura per la concessione dei prestiti di dotazione con concorso regionale nel pagamento prevede che la richiesta venga inoltrata, contestualmente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio o dove sussiste la maggiore superficie, utilizzando il modello conforme a quello predisposto dall'Assessorato ed alla Banca prescelta, al fine di ottenere la:

- **AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO** (Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura)
- **CONCESSIONE DEI PRESTITI** (Banche convenzionate)

### **2.3.1 Ammissibilità al contributo in conto interessi**

#### **2.3.1.1 Richiesta d'ammissibilità**

I soggetti, interessati alla concessione dei prestiti di dotazione con concorso regionale nel pagamento, dovranno presentare la relativa domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (*MOD.17B\_DOTAZIONE*), completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio Poste Italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o tramite CAA o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda, nonché alla Banca prescelta per l'erogazione del prestito. Le istanze presentate tramite PEC saranno ritenute ammissibili esclusivamente se inviate da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell'originale, scannerizzate e trasmesse, con allegate una fotocopia del documento di identità e la documentazione prevista , in formato pdf/a.

#### **Documentazione a corredo della domanda**

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e di non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. 159/2011 (Mod. A);
- Dichiarazione «de minimis»;
- Copia di un valido documento di riconoscimento;

### *Imprese associate e cooperative:*

- Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni;
  - Copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento agevolativo;
  - Cooperative: iscrizione delle cooperative all'albo nazionale delle cooperative e/o copia dell'attestato di revisione
  - Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e di non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. 159/2011 (Mod. B – Rappr. Legale, e Mod. C – Titolari di cariche o qualifiche)

### *Documentazione tecnica*

Per l'acquisto di macchine ed attrezzature:

Preventivi di spesa \*;

*\* I preventivi di spesa (almeno tre), oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene devono riportare almeno le seguenti informazioni:*

- 1 Prezzo del listino;*
- 2 Tempi di consegna;*
- 3 Validità del preventivo.*

*Per le macchine e le attrezzature usate scrittura privata tra le parti.*

Per l'acquisto del bestiame:

- certificazione attestante l'iscrizione al Libro Genealogico e/o registro anagrafico dei soggetti da acquistare, esclusivamente per le razze in purezza;
- certificazione sanitaria riguardante la profilassi di stato obbligatoria;
- registro di stalla;
- registro aziendale.

### **2.3.1.2 Procedura per l'istruttoria delle richieste**

Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente, verifica la sussistenza delle condizioni di cui alle presenti direttive, in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi ed ai requisiti formali, nonché accerta che il contributo richiesto non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato ed i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto dal Regolamento (UE) N. 1408/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Riguardo quest'ultimo aspetto, s'intende precisare che, in questo caso, l'importo del contributo in conto interessi coincide con l'E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lordo), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di €. 15.000,00.

L'acquisto dei beni, finanziato dalla Banca, deve sempre essere comprovato alla Stessa da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Per l'acquisto di materiale usato l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura verifica il rispetto della condizione prevista dal punto 2.1.

### **2.3.1.3 Rilascio Nulla osta**

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente, accertati i requisiti di ammissibilità, dovrà provvedere ad emettere un Nulla osta all'operazione creditizia contenente i seguenti elementi:

#### **a) Importo del prestito concedibile**

L'importo del prestito concedibile sarà così determinato:

- Per le macchine e attrezzature nuove di fabbrica, sulla base dei preventivi di spesa allegati alla richiesta di ammissibilità.

- Per le macchine e attrezzature usate; sulla base degli importi indicati nelle scritture private allegate.

- Per il bestiame, conformemente alle voci del prezzario regionale o, per le categorie eventualmente non contemplate nello stesso, conformemente ad altre fonti ufficiali utili (ad es. rilevazioni mercuriali delle Camere di Commercio)

#### **b) Informazioni su aiuto in «de minimis»**

Nel Nulla osta è contenuta l'informazione per iscritto all'impresa dell'importo potenziale dell'aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lordo) e del fatto che si configura un aiuto «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

#### **c) Concorso regionale nel pagamento degli interessi**

In questo caso l'importo del contributo in conto interessi a carico della Regione Siciliana coincide con l'E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lordo), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di €. 15.000,00.

### **2.3.2 Concessione del prestito**

Le richieste di finanziamento sono istruite dalle Banche secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Rimane alle Banche, nel rispetto delle proprie procedure, la valutazione del merito della concessione del credito e l'insindacabile giudizio nell'assumere le proprie determinazioni.

Le Banche comunicano per iscritto all'impresa la concessione del prestito o l'eventuale diniego.

### **2.3.3 Liquidazione concorso interessi**

Il concorso nel pagamento degli interessi sarà liquidato in forma attualizzata, in unica soluzione, tramite la Banca e portato a deconto del finanziamento.

**PRESTITI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI A BREVE  
DI NATURA AGRARIA  
L.R. n. 6/09 e s.m.i. art.17, comma1, lett. b)**

### **3.1 Esposizioni oggetto della ristrutturazione**

Sono ammissibili alle operazioni di ristrutturazione le seguenti esposizioni di natura agraria, purché contratte prima di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto:

- scadute e non pagate da non più di 180 giorni, maggiorate degli interessi contrattuali maturati dopo la scadenza;

- in scadenza fino a diciotto mesi dalla data della richiesta di prestito dell'impresa beneficiaria alla Banca, ancorché prorogate.

Pertanto, possono considerarsi ammissibili, a titolo semplificativo, le seguenti esposizioni di natura agraria:

- prestiti o rate dei prestiti di esercizio (gestione, dotazione, soccorso);
- rate dei mutui di miglioramento e rate di mutui per la formazione della proprietà coltivatrice;
- rate dei mutui contratti con i benefici previsti dalle leggi 4 agosto 1989, n. 286 e 30 gennaio 1991, n. 31, compresi gli interessi di differimento;
- rate dei mutui per il consolidamento delle passività onerose;
- rate dei mutui contratti con i benefici previsti al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni;
- rate dei prestiti perfezionati ai sensi della legge 26 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche (Legge Sabatini);
- importo della scopertura risultante su conti correnti con facoltà di scoperto, intestati all'impresa, alla data di presentazione della domanda;
- operazioni di smobilizzo crediti, relativamente a contributi AGEA e crediti commerciali;
- rate di operazioni di leasing per beni aziendali.

### **3.2 Caratteristiche dei prestiti**

#### **3.2.1 Durata**

L'ammortamento dei prestiti di ristrutturazione è fissato in **cinque** annualità costanti posticipate.

#### **3.2.2 Tasso da applicare**

Ai prestiti quinquennali di ristrutturazione dei debiti di natura agraria si applica il tasso d'interesse stabilito nella convenzione stipulata tra Banca aderente e dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

### **3.3 Procedure**

#### **3.3.1 Concessione del prestito**

Le richieste di concessione dei prestiti di ristrutturazione dovranno essere presentate direttamente alla Banca prescelta dall'imprenditore agricolo, tra quelle che hanno

deliberato di convenzionarsi con l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Le richieste di finanziamento sono istruite dalle Banche secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Rimane alle Banche, nel rispetto delle proprie procedure, la valutazione del merito della concessione del credito e l'insindacabile giudizio nell'assumere le proprie determinazioni.

Le Banche comunicano per iscritto all'impresa la concessione del prestito e nella comunicazione attestano l'importo delle esposizioni di natura agraria ristrutturate.

### **3.3.1.1 Richiesta d'ammissibilità**

La domanda per l'ammissione al contributo deve essere presentata dopo la concessione del prestito da parte di una Banca convenzionata.

La domanda deve essere, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (*MOD.17B\_RISTRUTTURAZIONE*), completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio Poste Italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda. Le istanze presentate tramite PEC saranno ritenute ammissibili esclusivamente se inviate da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell'originale, scannerizzate e trasmesse, con allegate una fotocopia del documento di identità e la documentazione prevista, in formato pdf/a.

Alla domanda va allegata, **pena la non ricevibilità della stessa**, la rendicontazione dell'avvenuta erogazione del prestito ad ammortamento quinquennale, rilasciata dalla Banca.

### **Documentazione a corredo della domanda**

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

#### *Imprese individuali:*

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e di non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. 159/2011 (Mod. A);
- Rendicontazione bancaria;
- Dichiarazione «de minimis»;
- Copia di un valido documento di riconoscimento.

#### *Imprese associate e cooperative:*

- Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente
- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni;
  - Copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento agevolativo;
  - Cooperative: iscrizione delle cooperative all'albo nazionale delle cooperative e/o copia dell'attestato di revisione
  - Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e di non essere sottoposto ai divieti di

cui art. 67 del D.L. 159/2011 (Mod. B – Rappr. Legale, e Mod. C – Titolari di cariche o qualifiche)

### **3.3.1.2 Procedura per l'istruttoria delle richieste d'ammissibilità**

Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie; le domande pervenute in pari data saranno ammesse in proporzione alle risorse residue.

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente, verifica la sussistenza delle condizioni di cui alle presenti direttive, in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi ed ai requisiti formali, nonché accerta che il contributo richiesto non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato ed i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto dal Regolamento (UE) N. 1408/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Riguardo quest'ultimo aspetto, s'intende precisare che, in questo caso, l'importo del contributo in conto interessi coincide con l'E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lordo), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di €. 15.000,00.

### **3.3.2 Liquidazione concorso interessi**

Il concorso nel pagamento degli interessi sarà liquidato in forma attualizzata, in unica soluzione, tramite la Banca e portato a deconto del finanziamento.

**PRESTITI PER ANTICIPO AI SOCI CONFERENTI A FAVORE DELLE  
COOPERATIVE DI LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI  
L.R. n. 6/09 e s.m.i. art.17, comma1, lett. bbis)**

#### **4.1 Determinazione dell'importo ammissibile**

L'importo massimo del prestito con concorso regionale nel pagamento degli interessi concedibile è calcolato, sulla base della documentazione presentata, facendo la media dei dati dei conferimenti di prodotto nel triennio precedente all'anno di riferimento o, nel caso di conferimento concluso al momento della presentazione della domanda, sulla base del valore di quest'ultimo.

#### **4.2 Forma tecnica e durata**

La durata massima del prestito con concorso regionale nel pagamento degli interessi è di 12 mesi.

La società cooperativa dovrà utilizzare la somma messa a disposizione esclusivamente per acconti ai soci sul conferimento del prodotti.

La scelta della forma di utilizzo della somma messa a disposizione potrà essere concordata fra la banca e la società cooperativa in relazione alle rispettive specifiche esigenze.

L'erogazione di acconto ai soci sul prodotto conferito dovrà essere riferita ai conferimenti avvenuti nell'anno di durata del prestito.

I prestiti di cui alla lettera bbis), comma 1, art. 17 della L.R. n. 6/09 sono assistiti da garanzia sussidiaria rilasciata dalla Società Gestione Fondi per l'Agro-Alimentare srl (ex F.I.G.) di cui all'art. 1, comma 512 della legge 311/04 e Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/02/2006.

#### **4.3 Procedure**

La procedura per la concessione dei prestiti per anticipo ai soci conferenti con contributo in conto interessi prevede che la richiesta venga inoltrata, contestualmente, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio e alla Banca prescelta, tra quelle convenzionate, utilizzando il modello conforme a quello predisposto dall'Assessorato, al fine di ottenere la:

- **AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO** (Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura)
- **CONCESSIONE DEI PRESTITI** (Banche convenzionate)

##### **4.3.1 Ammissibilità al contributo in conto interessi**

###### **4.3.1.1 Richiesta di ammissibilità**

I beneficiari, interessati alla concessione dei prestiti con contributo in conto interessi per l'acconto ai soci conferenti, dovranno presentare la relativa domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Assessorato (*MOD.17BBIS\_ACCONTO AISOCI*), completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio Poste Italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata),

all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'azienda, nonché alla Banca prescelta per l'erogazione del prestito. Le istanze presentate tramite PEC saranno ritenute ammissibili esclusivamente se inviate da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell'originale, scannerizzate e trasmesse, con allegate una fotocopia del documento di identità e la documentazione prevista, in formato pdf/a.

Nell'ambito dell'importo massimo ammissibile, come determinato dal precedente punto 4.1, è consentito richiedere a Banche diverse la concessione di prestito.

In attesa del rilascio del Nulla osta dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, le Banche convenzionate, su richiesta degli interessati, possono anticipare l'erogazione del prestito agrario. Per tali operazioni anticipatorie il concorso nel pagamento degli interessi è riconosciuto - sussistendo la disponibilità finanziaria – a condizione che l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura riconosca l'ammissibilità dell'istanza e provveda, quindi, all'emissione del relativo Nulla osta.

### **Documentazione a corredo della richiesta**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di richiedere l'intervento agevolativo;
- copia del bilancio di verifica aggiornato;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e di non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. 159/2011 (Mod. B – Rappr. Legale, e Mod. C – Titolari di cariche o qualifiche);
- Dichiarazione «de minimis».

#### **4.3.1.2 Rilascio Nulla osta**

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente, accertati i requisiti di ammissibilità, dovrà provvedere ad emettere un Nulla osta contenente i seguenti elementi:

##### **a) Importo massimo del prestito concedibile**

L'importo massimo del prestito concedibile è determinato secondo le modalità di cui al punto 4.1 delle presenti disposizioni.

##### **b) Informazioni su aiuto in «de minimis»**

Nel Nulla osta è contenuta l'informazione per iscritto all'impresa dell'importo potenziale dell'aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lordo) e del fatto che si configura un aiuto «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013.

##### **c) Concorso regionale nel pagamento degli interessi**

L'importo del contributo in conto interessi a carico della Regione Siciliana coincide con l'E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lordo), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di 200.000,00 euro per l'aiuto concesso in «de minimis».

#### **4.4 Concessione del prestito**

Le domande di finanziamento sono istruite dalle Banche secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto delle proprie procedure.

Rimane alle Banche la valutazione del merito della concessione del credito e l'insindacabile giudizio nell'assumere le proprie determinazioni.

Le Banche comunicano per iscritto all'impresa la concessione del prestito o l'eventuale diniego; in quest'ultimo caso, analoga comunicazione viene data all'Ispettorato che ha emesso il Nulla osta.

Il prestito è erogato al tasso contrattuale concordato liberamente tra la Banca convenzionata e l'impresa richiedente.

#### **4.5 Erogazione e rendicontazione**

Per ciascun prestito erogato la Banca è tenuta a rilasciare un'apposita attestazione, che varrà quale rendicontazione per il riconoscimento del concorso interessi.

Entro **30** giorni dal rilascio dell'attestazione bancaria dell'avvenuta erogazione del prestito, la stessa dovrà essere trasmessa dal beneficiario all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura che ha rilasciato il Nulla osta.

#### **4.6 Erogazione e rendicontazione**

Il concorso interessi è liquidato **direttamente** al soggetto beneficiario alla scadenza del prestito.